



TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA

SECONDA SEZIONE CIVILE

DECRETO EX ART. 14-*quinquies* L. N. 3/2012

Il Giudice,

visti gli artt. 14-*ter* ss. L. 3/2012,

esaminato il “*ricorso per la liquidazione del patrimonio ai sensi dell’art. 14-ter L. 3/2012*” presentato da Bruno Poltretti, nato a Verona il 15.7.1958 e ivi residente in [REDACTED] C.F. PLTBRN58L15L781V;

letta la relazione particolareggiata del professionista incaricato, Dott. Gabriele Rodriquez, che attesta la completezza e l’attendibilità della documentazione depositata dal ricorrente a corredo della domanda;

viste la memoria integrativa depositata dall’O.C.C. a seguito di provvedimento interlocutorio del Giudice, e l’ulteriore documentazione ivi allegata;

ritenuta la propria competenza, in quanto il ricorrente è residente in luogo ricompreso nel circondario del Tribunale;

osservato che la domanda soddisfa i requisiti di cui all’art. 14-*ter* L. 3/2012 in quanto:

- a) non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all’art. 7 co. 2 lett. a) e b), posto che il ricorrente non ha fatto ricorso negli ultimi cinque anni ai procedimenti regolati dal Capo I della L. 3/2012 e non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge citata; a tale proposito si evidenzia che il ricorrente riveste la qualifica di imprenditore agricolo, essendo iscritto nella relativa Sezione Speciale del Registro delle Imprese e risultando, dalla documentazione prodotta (tra cui le dichiarazioni dei redditi dell’ultimo triennio), il requisito di prevalenza dell’attività agricola nonché la conferma che, perlomeno a partire dall’anno 2012, l’attività di coltivazione specifica, di produzione e, tanto più, di commercializzazione è stata interrotta e il ricorrente si è limitato, da allora, alla mera conservazione dei terreni con l’esecuzione di lavori di manutenzione;
- b) la domanda è corredata dalla documentazione di cui all’art. 9 co. 2 e 3 L. 3/2012 (elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute, elenco dei beni del debitore e degli atti di disposizione compiuti nell’ultimo quinquennio, attestazione sulla fattibilità del piano ed elenco delle spese correnti necessarie per il sostentamento, certificato di famiglia, dichiarazioni dei redditi per gli anni dal 2018 al 2021);



rilevato che non ricorrono altri elementi ostativi di natura legale (atti in frode, mancanza di diligenza nell'assunzione delle obbligazioni rimaste insoddisfatte, etc.);

osservato a tale riguardo che il ricorrente, in una con l'O.C.C., ha precisato che il proprio indebitamento è sorto e si è aggravato a partire dal 2008, quando l'attività di produzione e commercializzazione di vini, ancora in fase di start up, è stata travolta dalla crisi economica, ed inoltre si sono conclusi in senso sfavorevole i giudizi promossi nei suoi confronti in relazione alla vendita di alcuni posti auto ed una cantina, sicché il ricorrente si è visto costretto ad interrompere l'attività (perdendo così ogni fonte di reddito), non è più riuscito a fare fronte all'indebitamento contratto con il sistema bancario per gli investimenti relativi all'avvio dell'attività medesima, ed infine ha visto aggredito dai creditori il proprio patrimonio immobiliare;

osservato che l'istante riferisce: (i) di essere celibe ed attualmente privo di una stabile occupazione; (ii) di essere percettore - dal mese di settembre 2021 - di reddito di cittadinanza per l'importo mensile di circa € 466,31 e di svolgere occasionalmente a chiamata l'attività di accompagnamento di un'anziana parente; (iii) di essere proprietario di un compendio immobiliare sito in Verona, Via Bonuzzo Sant'Anna, costituito da due ville bifamiliari, di cui una allo stato grezzo ed entrambe senza abitabilità; (iv) di abitare in una porzione al piano terra di tali immobili, provvedendo personalmente all'esecuzione di ogni necessaria attività di manutenzione; (v) che tale compendio immobiliare è stato assoggettato all'esecuzione n. R.G. 541/18 Tribunale di Verona e, in tale ambito, il perito della procedura ne ha stimato il valore nell'importo di € 1.503.439,95, valore che tuttavia il ricorrente contesta, poiché non terrebbe conto del fatto che si tratta di fabbricati allo stato abusivi (per i quali si rende necessaria una complessa regolarizzazione mediante sanatoria, ottenendo la doppia conformità ai sensi della L.R. 24/1985 e della L.R. 11/2004, con l'apporto della qualifica di ruralità), né considererebbe l'ulteriore vincolo rappresentato dal fatto che l'aggiudicatario debba necessariamente possedere a sua volta la qualifica di imprenditore agricolo; (vi) di avere in uso, a titolo di comodato gratuito da parte di un amico, un'autovettura Fiat Panda, per la quale si fa carico delle sole spese di carburante;

rilevato che, in base alle prospettazioni contenute nel ricorso, l'attivo della procedura è costituito esclusivamente dal ricavato della vendita del compendio immobiliare attualmente sottoposto all'esecuzione n. R.G. 541/2018;

osservato inoltre che, alla luce di quanto precede, il limite di cui all'art. 14-ter co. 6 lett. b) concernente gli eventuali redditi o guadagni futuri da non comprendere nella liquidazione può essere stabilito in € 650,00 mensili (importo corrispondente a quanto globalmente percepito allo stato attuale dal ricorrente e tenuto conto che egli viene autorizzato a rimanere nell'abitazione di proprietà fino alla vendita della stessa);

ritenuto sussistente il presupposto della *ricostruzione compiuta della situazione economica e patrimoniale del debitore*, avuto riguardo alla natura totalizzante ed assorbente del rimedio esdebitatorio oggi invocato;



ritenuto, alla luce di quanto precede, che sia possibile dare corso positivamente alla liquidazione delle poste attive del patrimonio sopra indicate, ovverosia il compendio immobiliare sito in Via Bonuzzo Sant'Anna;

considerato che, in ragione delle peculiari caratteristiche dell'attività di liquidazione (che implicano la soluzione di plurimi aspetti di natura legale, quali la gestione dei rapporti con gli organi della procedura esecutiva e la gestione del complesso *iter* di regolarizzazione amministrativa e urbanistica dell'immobile), le funzioni di Liquidatore debbano essere opportunamente attribuite ad un Liquidatore con qualifica di avvocato,

p.q.m.

visto l'art. 14-*quinquies* L. 3/2012,

- dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di Bruno Poltretti;
- nomina Liquidatore l'Avv. Anna Bimbatti, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.f., disponendo che la stessa provveda agli adempimenti di cui all'art. 14-*sexies* e ss. L. 3/2012;
- fa divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari (ivi compresa l'esecuzione immobiliare R.E. n. 541/2018 Tribunale di Verona), come pure di acquistare diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore;
- stabilisce che il ricorso e il presente decreto siano comunicati ai creditori entro venti giorni;
- ordina la trascrizione del decreto a cura del Liquidatore presso i Registri Immobiliari;
- ordina, a chiunque li detenga, la consegna e/o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ferma l'autorizzazione al ricorrente, ai sensi dell'art. 14-*quinquies* co. 2 lett. e), ad utilizzare l'immobile che costituisce la propria abitazione principale sino all'aggiudicazione dello stesso all'esito di procedura competitiva;
- ai sensi dell'art. 14-*ter* co. 6 lett. b) L. 3/2012, esclude dalla liquidazione i redditi o altri guadagni del ricorrente fino al limite di € 650,00 mensili;
- dispone che il Liquidatore depositi con cadenza semestrale una relazione sull'andamento della liquidazione;
- ordina la pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Tribunale di Verona.

Il presente decreto è equiparato a pignoramento, è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore.

Si comunichi al ricorrente, all'O.C.C. e al Liquidatore nominato.

Verona, 23.9.2022

Il Giudice

Cristiana Bottazzi

